


Pubblicato il 13/05/2021

N.00226 2021 REG.PROV.CAU.
N. 00328/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2021, proposto da

Italia Nostra Onlus, Club Alpino Italiano (CAI) Gruppo Regionale Emilia Romagna, Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna ODV, Associazione Mountain Wilderness Italia Aps, Associazione Trekking Italia Amici del Trekking e della Natura Aps sez. Emilia-Romagna, Associazione WWF Bologna Metropolitana ODV, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Gandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia - Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Vaccaro 6;

nei confronti

Comune di Lizzano in Belvedere non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 1457 del 28.1.2021 pubblicata sul BURER n. 35 del 17.2.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia - Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi da remoto per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che le associazioni ricorrenti hanno impugnato la determinazione regionale di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) relativo al progetto proposto dal Comune di Lizzano in Belvedere avente ad oggetto la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico da realizzarsi in località Corno alle Scale in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso "Direttissima" e della sciovia "Cupolino", procedimento come noto preordinato unicamente alla verifica di "possibili impatti ambientali significativi e negativi";

Ritenuto di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la carenza allo stato del presupposto del "*periculum in mora*" risultando l'avvio dei lavori subordinato all'esito positivo di vari procedimenti autorizzatori successivi allo *screening* ambientale per cui è causa;

Considerato poi, quanto al primo motivo di gravame, che l'intervento in esame ai sensi della normativa ambientale di riferimento (art 6 comma 7, d.lgs 152/2006)

appare “*prima facie*” annoverabile quale “modifica o estensione” dell’attuale impianto sciistico, non potendosi all’uopo utilizzare - come vorrebbero le ricorrenti - il parametro urbanistico - edilizio della “nuova costruzione” (art. 3 c. 1, lett. d) d.P.R. 380/2001) e che (quanto al terzo e quarto motivo) la valutazione effettuata dalla Regione, ai sensi dell’art. 4 c. 1, lett. f) L.R. 4/2018, dell’ esclusione di “impatti ambientali significativi e negativi” non appare - ad una sommaria valutazione tipica della fase cautelare - affetta dai denunziati indici sintomatici di non corretto esercizio del potere, secondo il sindacato giurisdizionale di legittimità effettuabile dall’adito Tribunale Amministrativo;

Apprezzata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 tenutasi da remoto mediante videconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO